










Università degli Studi Napoli Parthenope  
Codice AOO: CLE  
ARRIVO  
Num. Prot.: 0047397 / 2016  
del 11/07/2016  
UOR: Ufficio Affari Generali

Alla c.a. del  
Ufficio Affari Generali  
Magnifico Rettore

Consiglio degli studenti biennio 2016/18  
Giorno 11/07/2016

Presenti:

Pasquale Ziello	
Manuel Melandri	
Tommaso Petito	
Angelo Di Bona	
Alessia Leone	
Angelo Rapicano	
Paolo Marco Guarracino	
Claudio Esposito	
Francesca Manna	

Si accetta la validità della seduta essendo presenti la maggioranza dei componenti del consiglio. Si procede dunque alla discussione dell'ordine del giorno.

**Approvazione del nuovo regolamento del consiglio degli studenti**

Il consigliere di amministrazione, Tommaso Petito, propone: permettere ai consiglieri assenti di delegare un membro del consiglio che faccia le veci del consigliere assente, ciò potrà essere possibile solo ed esclusivamente due volte all'anno non consecutive. Tale assenza non implica causa di giustificazione che comunque dovrà essere presentata. Il consiglio approva ad unanimità tale proposta.

Successivamente alla discussione avvenuta, il nuovo regolamento è stato approvato ad unanimità dal consiglio.

Si passa a trattare del secondo punto all'ODG:

**Consultazione riguardo la nomina dei membri:**

Collegio di disciplina

Comitato unico di garanzia

Commissioni paritetiche.

La nomina dei membri delle suddette commissioni è rinviata alla prossima seduta utile di consiglio degli studenti.

**Varie ed eventuali:**

Il consigliere di amministrazione Tommaso Petito propone di indire elezioni suppletive per i consigli di corso di studio privi di rappresentanza studentesca successivamente alle elezioni delle rappresentanze studentesche del 18-19 maggio 2016.


Il consigliere degli studenti Paolo Marco Guarracino propone la modifica del Testo previsto per l'ammissione ai corsi di primo livello di area economica (Test Cisia) come in allegato.

Napoli, li 11/07/2016.

Il Presidente



Il Segretario





*UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"*

*Regolamento di Funzionamento del Consiglio Studenti*

**TITOLO I - IL CONSIGLIO**

**Articolo I. (DEFINIZIONE)** Il Consiglio degli Studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Università. Il Consiglio ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle altre strutture didattiche dell'ateneo. Inoltre ad esso spetta il coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.

**Articolo II. (POTERI)** Spettano al consiglio degli studenti tutti i poteri e le prerogative espressamente o implicitamente attribuiti dall'art. 18 dello statuto dell'università degli studi di Napoli "Parthenope" e dagli altri regolamenti approvati successivamente ad esso. Può proporre agli organi emananti, modifiche ai regolamenti o allo stesso statuto.

## **TITOLO II - REGOLAMENTO**

**Articolo III. (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)** Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", il funzionamento del Consiglio degli Studenti, a garanzia dell'autonoma gestione degli studenti del proprio consiglio.

**Articolo IV. (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)** Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta di almeno sei Consiglieri, in tal caso la proposta di modifica verrà messa ai voti. In prima votazione occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, in seconda votazione basta il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le 2 votazioni non possono essere svolte durante la medesima seduta.

**Articolo V. (ENTRATA IN VIGORE)** Il presente regolamento del Consiglio degli Studenti sarà inviato al Senato Accademico per la sua approvazione e successivamente emanato con decreto del Rettore; entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Studenti e perde vigenza solo in caso di totale rigetto da parte del Senato.

**Articolo VI. (DEPOSITO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO)** Copia del presente Regolamento sarà depositata presso gli uffici affari generali e legale, oltre che inserito nell'apposita sezione del sito dell'università.

## **TITOLO III - ORGANI DEL CONSIGLIO E RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E FUNZIONI**



**Articolo VII. (COMPOSIZIONE)** Sono membri del consiglio degli studenti: gli studenti eletti secondo la normativa vigente, gli studenti rappresentanti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Inoltre sono Osservatori Speciali i Rappresentanti degli Studenti eletti nell'azienda per il diritto allo studio Universitario di riferimento per l'ateneo.

**Articolo VIII. (OSSERVATORI SPECIALI)** L'ufficio di Presidenza o il Consiglio degli studenti in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno possono consentire l'intervento alla seduta di persone estranee al Consiglio stesso, la cui presenza sia da tali organi ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.

**Articolo IX. (NOMINA E DURATA)** I membri del Consiglio degli Studenti (C.d.S.) vengono nominati con decreto del Rettore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di una volta. Il Consiglio degli Studenti consta di quindici componenti, suddivisi tra i dipartimenti dell'Ateneo nelle modalità previste dallo statuto. Tra questi è eletto un Presidente che nomina tra i restanti componenti un Segretario ed un Vice - Presidente. Gli osservatori speciali, non concorrono alla definizione del numero legale delle assemblee, hanno diritto di parola e voto consultivo solo sulle questioni in materia di diritto allo studio.

**Articolo X. (DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI)** In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, il componente del Consiglio viene sostituito sulla base del Regolamento elettorale d'Ateneo. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e, per conoscenza, al Rettore. Il Consiglio degli Studenti, preso atto delle dimissioni, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici competenti e per conoscenza al Rettore. La sostituzione è disposta con decreto del Rettore, ed il componente così nominato resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il nuovo Consigliere prenderà parte alla prima seduta utile successiva alla pubblicazione del decreto di nomina. I componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dall'ufficio di presidenza. Analoga procedura viene attuata nella prima seduta di ogni anno solare per i Consiglieri risultati assenti ad almeno la metà delle sedute dell'anno precedente per le quali erano stati convocati. In caso di dichiarazione di decadenza degli studenti eletti, il Consiglio degli Studenti ne dà tempestiva comunicazione al Rettore ed agli uffici competenti. Decadenza e Dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dal momento in cui vengono acquisite al protocollo generale.

I consiglieri assenti hanno la possibilità di delegare un membro del consiglio che faccia le veci del consigliere assente, solo ed esclusivamente per un massimo di due volte all'anno non consecutive. Tale assenza non implica causa di giustificazione che comunque dovrà essere presentata.

**Articolo XI. (ELEZIONE DEL PRESIDENTE)** Ad ogni rinnovo del Consiglio Studentesco, nella prima seduta presieduta per l'occasione dal Consigliere più anziano per età (in caso di parità per anzianità di immatricolazione), deve essere eletto il Presidente. La seduta per l'elezione del Presidente è valida se intervengono in prima convocazione almeno i due terzi dei componenti in carica ed in seconda convocazione la metà più uno dei componenti in carica. In prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene i 2/3 dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui non risulti eletto nessuno, si procede ad ulteriore votazione, seduta stante. In tal caso, fatto salvo il numero legale per la validità della seduta, risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Presidente si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

**Articolo XII. (POTERI DEL PRESIDENTE)** Il Presidente:

1. convoca il Consiglio presiedendone le sedute;
2. fissa l'ordine del giorno;
3. decide riguardo l'integrazione dell'ordine del giorno su argomenti proposti dai singoli consiglieri;
4. dichiara l'apertura o la chiusura della seduta;
5. dirige e modera la discussione;
6. concede o toglie la parola;
7. può richiamare all'ordine, anche nominativamente, qualsiasi membro del consiglio, che nel caso continui a turbare i lavori dell'adunanza può essere allontanato;
8. può sospendere i consiglieri che turbano i lavori o hanno recato danno all'interno dell'adunanza dopo 2 richiami nominali;
9. fa votare e proclama il risultato delle votazioni;
10. garantisce il rispetto del presente Regolamento, del calendario dei lavori, dei limiti temporali di intervento previsti;
11. designa i membri delle commissioni consiliari, avvalendosi anche di rappresentanti degli studenti esterni al consiglio;
12. designa i membri delle commissioni paritetiche, come indicato dal presidio di Qualità;
13. rappresenta il consiglio degli studenti sia all'interno che all'esterno dell'università, intrattenendo a nome del consiglio stesso, rapporti con gli altri organi universitari;
14. rende esecutive le deliberazioni del Consiglio degli studenti.



**Articolo XIII. (UFFICIO DI PRESIDENZA)** L'ufficio di presidenza è composto di diritto dal Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario e i presidenti delle commissioni consiliari. Il mandato dell' ufficio di presidenza coincide nel suo termine finale con quello del Consiglio degli studenti. La perdita di qualifica di membro del Consiglio degli studenti o di membro di commissione da parte di un componente dell' ufficio di Presidenza comporterà la sua immediata sostituzione e rimozione. L'ufficio di Presidenza assiste il presidente nello svolgimento delle funzioni a lui assegnate e coordina i lavori delle commissioni e degli incarichi speciali. L'ufficio di Presidenza recepisce le comunicazioni e le istanze, che vengono affidate al Presidente per la formale presentazione al Consiglio degli studenti. Inoltre, assicura un'adeguata informazione agli organi, alle strutture e agli studenti dell' Ateneo.

**Articolo XIV. (VICE - PRESIDENTE)** Compito del Vice - presidente é quello di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento, assenza, decadenza solo ed esclusivamente per quanto concerne la Presidenza del Consiglio Studentesco stesso. Può espletare altre funzioni, unicamente su delega scritta del presidente. Il Vice - Presidente partecipa ai lavori dell'ufficio di Presidenza a pieno titolo.

**Articolo XV. (SEGRETARIO)** Il segretario del Consiglio è uno dei componenti del consiglio, nominato dal Presidente con il compito di provvedere alla relazione dei verbali delle sedute. Il segretario del consiglio:

1. Tiene nota dei consiglieri presenti ed assenti in ciascuna seduta, nonché delle giustificazioni da questi eventualmente trasmesse;
2. Fa l'appello nominale dei consiglieri, tanto in sede di accertamento del numero legale che in sede di votazione;
3. Accerta insieme al presidente il numero dei voti espressi;
4. Annota, secondo l'ordine di presentazione della richiesta, i nomi di coloro che si iscrivono a parlare;
5. Invia e trasmette, su richiesta del presidente, le convocazioni ai consiglieri e alle commissioni consiliari;
6. Gestisce ed è responsabile della documentazione di spettanza dell'ufficio di presidenza.

**Articolo XVI. (COMMISSIONI CONSILIARI)** Il Consiglio degli Studenti può costituire, con propria deliberazione, adottata a maggioranza dei voti validi, Commissioni consiliari. Con la stessa deliberazione il Consiglio definisce la materia o l'oggetto di competenza della Commissione e la sua composizione numerica. Tali Commissioni sono organi interni al Consiglio Studentesco e hanno solo funzioni istruttorie e di controllo al fine di accelerare al massimo l'iter delle pratiche e migliorare la conoscenza delle medesime da parte dei Consiglieri e del suo presidente. Le Commissioni sono tenute a relazionare sul lavoro svolto al Consiglio degli Studenti, nelle modalità stabilite dall'ufficio di presidenza. I membri delle commissioni sono soggetti alla stessa disciplina prevista dall'art.IX per i consiglieri degli studenti. Con la cessazione delle funzioni del Consiglio degli studenti decadono tutte le commissioni.

**Articolo XVII. (PRESIDENTI DI COMMISSIONE)** I Presidenti delle commissioni sono eletti dai componenti del Consiglio degli Studenti e da quelli delle commissioni a maggioranza relativa dei votanti, fra i componenti delle commissioni stesse. Esercitano all'interno delle commissioni i poteri elencati all' art. XI ( i poteri del presidente) dal punto 1 al punto 10. Le loro funzioni all'interno delle commissioni sono analoghe a quelle del presidente nel consiglio studenti durante la direzione dei lavori del consiglio. Sono di diritto membri dell'ufficio di presidenza e redigono periodicamente una relazione sul lavoro svolto. La mancata presentazione della relazione implica la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. IX (dimissioni e decadenza dei consiglieri).

#### **TITOLO IV - ADUNANZE CONSILIARI: SESSIONI E CONVOCAZIONI CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, VALIDITA' E APERTURA DELLE ADUNANZE**



**Articolo XVIII. (SEDUTE DEL CONSIGLIO)** Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che il Presidente autorizzi con parere favorevole del Consiglio, diversamente.

**Articolo XIX. (SESSIONI CONSILIARI)** Il Consiglio Studentesco è convocato dal Presidente e si riunisce, di norma, nella mattinata e prosegue i lavori fino al completamento dell'Ordine del Giorno; qualora non si concluda l'esame delle pratiche dell'Ordine del Giorno, è concordata, seduta stante, la data della nuova riunione. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Presidente, o per domanda indirizzata al Presidente da un terzo dei Consiglieri. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non specifico invito da parte del Presidente.

**Articolo XX. (MODALITA' DI CONVOCAZIONE)** Il Consiglio degli Studenti si riunisce nella sede predisposta dal competente organo dell'Ateneo. Se la richiesta è motivata da urgenza, il Consiglio sarà convocato entro quattro giorni successivi. Nei casi di urgenza, il Consiglio degli Studenti è convocato sempre dal Presidente e in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal vicepresidente che ne assume la presidenza. La convocazione viene effettuata dal presidente mediante e-mail almeno quattro giorni prima dell'adunanza. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno. La documentazione concernente l'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta presso l'ufficio di presidenza.

**Articolo XXI. (NUMERO LEGALE DEI CONSIGLIERI E VALIDITA' DELLE ADUNANZE)** In prima convocazione le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati ed i sospesi. In seconda convocazione, nel caso in cui la prima convocazione sia andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza stessa. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. La seduta viene aperta dal Presidente (o suo delegato) appena sia presente il numero legale dei Consiglieri. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'Ordine del Giorno, ad una prossima riunione. Gli osservatori Speciali non concorrono a formare il numero legale.

**Articolo XXII. (VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)** Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio, nessuno può prendere parte alla discussione e ai voti su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i consanguinei o gli affini entro il quarto grado. E' possibile per i Consiglieri partecipare alle adunanze per via telematica, tramite video e audio conferenza. Il consigliere che si troverà impossibilitato a partecipare fisicamente alla seduta dovrà far pervenire una mail al Presidente, almeno 24h prima dell'adunanza dove si richieda di partecipare per via telematica. Il consigliere che partecipa per via telematica previa richiesta al presidente è da considerarsi a tutti gli effetti presente.



**Articolo XXIII. (SOSPENSIONE E SCIOGLIMENTO DELL'ADUNANZA)** Il Presidente garantisce l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. Egli ha pertanto, in via eccezionale e solo per gravi ragioni di ordine pubblico, facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

**Articolo XXIV. (DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI)** Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama nominalmente. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola. Nelle ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta, previo parere del Consiglio Studentesco e purché ciò non determini la scadenza di termini perentori. Nel caso il comportamento sia reiterato nelle altre sedute, il presidente può sospendere dai lavori del consiglio quel consigliere con una giornata di sospensione. Il segretario, preso atto della decisione, provvederà a non convocare il sospeso, che anche presente, non potrà concorrere alle maggioranze previste dal regolamento per le deliberazioni e votazioni.

**Articolo XXV. (POTERI DEL PRESIDENTE RISPETTO AL PUBBLICO)** Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del servizio portierato e della forza pubblica. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può fare allontanare il pubblico.

**Articolo XXVI. (VERIFICA NUMERO LEGALE)** L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art. XIX del presente Regolamento. Il Segretario, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere. La verifica non può più essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

## **TITOLO V - ORDINE DEL GIORNO, TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI, VOTAZIONI E VERBALI**



**Articolo XXVII. (ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E AVENTI CARATTERE D'URGENZA)** Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti su cui il Consiglio Studentesco o il suo presidente abbia espresso parere favorevole. Prima dell'inizio di seduta su richiesta di almeno un terzo dei componenti, può essere chiesto al Presidente di poter effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno ed aventi carattere d'urgenza. Tali richieste devono avere, di regola, forma scritta e devono contenere specificatamente l'oggetto della comunicazione o dell'intervento. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste in tal senso pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste stesse. Qualora il Presidente ritenga di non accoglierle e il Consigliere richiedente insista, e concessa la parola ad un Consigliere che intenda opporsi all'accoglimento della richiesta; dopodiché si pronuncia il Consiglio, seduta stante. La richiesta è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

**Articolo XXVIII. (ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO)** L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno di ciascuna seduta viene comunicato ai Consiglieri all'inizio di ogni seduta. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta o nel corso della medesima, su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una prossima. In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione decide il Consiglio seduta stante, senza discussione.

**Articolo XXIX. (RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELLE PROPOSTE)** Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte dell'ufficio di Presidenza, di una Commissione, ovvero del Consigliere proponente, il Presidente dà o fa fare lettura della relazione medesima. Successivamente sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine di iscrizione.

**Articolo XXX. (INTERVENTI DEI CONSIGLIERI)** I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'Ordine del Giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni. La durata di ciascun intervento in Consiglio, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i 5 minuti. Ciascun Consigliere non può intervenire per più di due volte sullo stesso argomento in discussione tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamare il Regolamento, l'Ordine del Giorno, l'ordine dei lavori e per la priorità delle votazioni. Ciascun Consigliere non può essere interrotto, nel corso dell'intervento, se non dal Presidente.

**Articolo XXXI. (INOSSERVANZA DEI TEMPI DI INTERVENTO)** Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento stabiliti dal precedente articolo e questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione.



**Articolo XXXII. (MOZIONE D'ORDINE)** Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge e il presente Regolamento. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

**Articolo XXXIII. (RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE)** Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa questo consista. Il Presidente decide se egli abbia diritto a parlare. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio che decide seduta stante senza discussione. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.

**Articolo XXXIV. (INCARICHI SPECIALI A CONSIGLIERI)** Il Consiglio Studentesco può incaricare uno o più Consiglieri oppure una Commissione o un Gruppo di lavoro consiliare di riferire sopra oggetti che esigono indagini od esame particolare.

**Articolo XXXV. (QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE)** Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito. Possono anche essere proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in forma scritta e da non meno di tre Consiglieri. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Su di esse può parlare, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario. Il Consiglio decide seduta stante.

**Articolo XXXVI. (RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE)** In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio - su proposta anche di un solo Consigliere presentata prima della replica del relatore - procederà alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate.

**Articolo XXXVII. (CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE)** Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale. Al fine di consentire ad ogni Consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad un'altra seduta.

**Articolo XXXVIII. (DICHIARAZIONI DI VOTO)** Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad ogni Consigliere e per la durata non superiore a tre minuti.

**Articolo XXXIX. (VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE)** Qualora sia stata avanzata, ai sensi del precedente art. XXXIV, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

**Articolo XL. (FORME DI VOTAZIONE)** Le forme di votazione consentite al consiglio e alle commissioni sono:

1. Approvazione Tacita, quando il Presidente avverte che, se nessuno chiederà la parola, la proposta si intenderà approvata all'unanimità;
2. Votazione Palese per alzata di mano o appello Nominale;
3. Votazione a scrutinio segreto, obbligatoria per tutte le deliberazioni che comportino giudizi su determinate persone fisiche.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o anche un solo consigliere lo richieda. Alla votazione per appello nominale si procede quando il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 5 consiglieri lo richiedano. Nelle votazioni per appello nominale il presidente vota per ultimo. I consiglieri che intendano astenersi dal voto hanno l'obbligo di dichiararlo espressamente.

**Articolo XLI. (PROCEDURA DELLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE)** La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno 5 Consiglieri Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare. In questo tipo di votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il segretario fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli e di quelli contrari e li comunica al Presidente che ne proclama il risultato.

**Articolo XLII. (CONTROPROVA DELLA VOTAZIONE PER ALZATA E SEDUTA O PER ALZATA DI MANO)** Il voto per alzata e seduta, o per alzata di mano, è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente accerta il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

**Articolo XLIII. (PROCEDURA DELLA VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO)** Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Nel corso di tale votazione è obbligatoria la presenza del segretario che assiste il Presidente nello spoglio delle schede.



**Articolo XLIV. (PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI)** terminate le operazioni di voto il Presidente ne proclama l'esito. In caso di votazione per scrutinio segreto, se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

**Articolo XLV. (VERBALI)** Della seduta del Consiglio degli studenti è redatto processo verbale a cura del Segretario, sotto la direzione del Presidente. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri, l'indicazione dei consiglieri presenti e nota sommaria degli interventi. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale; in tale caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante entro la seduta successiva. In caso di votazione debbono essere indicati i consiglieri astenuti e quelli contrari. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario. Il verbale della riunione ordinaria viene posto a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta ordinaria successiva ed è approvato qualora non siano presentate osservazioni o rilievi.

**Articolo XLVI. (PUBBLICITA' VERBALI)** La consultazione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio può essere richiesta ai sensi della legislazione vigente; per i Consiglieri è garantito l'accesso informale agli atti del Consiglio curati presso l'ufficio di presidenza.

**Articolo XLVII. (CONSERVAZIONE VERBALI ED ALTRI ATTI)** I verbali e gli altri atti del consiglio sono detenuti e conservati dall'ufficio di presidenza, della loro conservazione e diffusione è responsabile il segretario.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo XLVIII. (INTERPRETAZIONE DELLE NORME)** La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello all'ufficio di presidenza, qualora la decisione del Presidente venga contestata anche da un solo Consigliere. In quest'ultima ipotesi il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi; dopo di che si pronuncerà l'ufficio seduta stante.

**Articolo XLIX. (RISORSE E STRUTTURE)** Il Consiglio degli studenti si avvale delle risorse e delle strutture dell'Università per l'espletamento dei propri compiti. Le spese relative allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti sono da imputare all'apposito capitolo di bilancio predisposto dal consiglio di amministrazione nel bilancio generale di Ateneo secondo quanto disposto dall'art. 18 comma ottavo dello Statuto.